

LEGGI E REGOLAMENTI DELLA COMUNITÀ DI CAMPERTOONO

Nel corso di questa sezione saranno citati numerosi brani tratti dalla celebre *Storia della Valsesia* di Federico Tonetti [Tonetti 1875], che descrivono bene l'organizzazione civile del territorio valesiano nell'epoca municipale. Alcuni dei documenti sono citati nella traduzione italiana del *SOMMARIO NELLA CAUSA degli uomini della Moglia...CONTRO gli Uomini, e Cantoni di Grampa, e Gorretto posti in detta Valle in persona di Pietro Antonio Cristina uno de' loro Procuratori appellati*. [Torino 1769]

Campertogno, a cui questo contributo si riferisce in particolare, fu in passato una delle più fiorenti comunità della valle e l'esame delle leggi che ne regolarono la vita sociale nel periodo compreso tra il XV e il XIX secolo, è interessante non solo in quanto tale, ma anche perché rappresenta un esempio emblematico per la situazione esistente in tutte le comunità dell'Alta Valsesia.

È anche importante ricordare che fino al 1722, prima che venisse eretta la nuova Parrocchia di Mollia, Campertogno comprendeva anche Mollia e le sue frazioni, che ne costituivano la cosiddetta *Squadra Superiore*. Pertanto tutte le leggi ed i regolamenti anteriori a questa data (alcuni anche posteriori) si devono intendere riferiti ad entrambe le attuali comunità, che alla fine del XVII secolo comprendevano nel loro insieme circa 3000 abitanti.

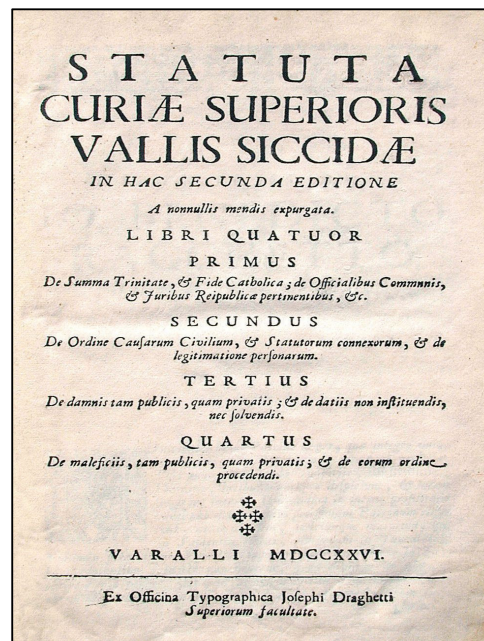
La comunità civile e le sue regole

"La Valsesia tutta intera costituiva una Universitas o Comunità generale, e dividevasi in due Curie o Corti di Giustizia, di cui l'una comprendente tutte le comuni della Valsesia superiore, aventi il loro centro a Varallo, e l'altra racchiudeva le comuni della Valsesia inferiore colla loro sede principale a Valduggia. Entrambe le Curie compilavano statuti e leggi speciali, il che potevano fare anche i rispettivi comuni per quanto rifletteva la loro amministrazione interna... Alla conservazione della libertà ed alla difesa delle prerogative pubbliche, soprintendeva il Consiglio generale, che radunavasi a Varallo nella Sala della vicinanza ed era presieduto dal podestà... Chiamavansi vicini gli abitanti della Comunità e il libro della cittadinanza a cui erano ascritti dicevasi il libro d'oro... Ciascun comune o vicinanza della Curia aveva pure un Consiglio, composto di persone che per aver meritato il credito e fiducia popolare chiamavansi Credenzeri e il Consiglio Credenza. A presiedere il Consiglio della Vicinanza si eleggevano uno o più consoli, secondo la rispettiva popolazione, i quali dovevano essere rinnovati ogni anno entro la prima metà di gennaio...".

In un documento del 1487, ed in altri successivi, sono indicati le modalità con cui venivano formati i Consigli della Comunità a Campertogno. L'assemblea era formata da 3 consiglieri per la squadra delle Maggenche, 2 per quella della Rusa, 2 per quella di Villa e Cangelo, 2 per la squadra di Avigi, 2 per la squadra di Oltracqua, 2 per la squadra di Grampa e 2 per la squadra di

Casacce e Curgo. Il consiglio deliberava, previo giuramento "sulle scritture dello Evangelo", in presenza del Podestà o del suo sostituto. Questa procedura rimase in atto sicuramente per diversi secoli.

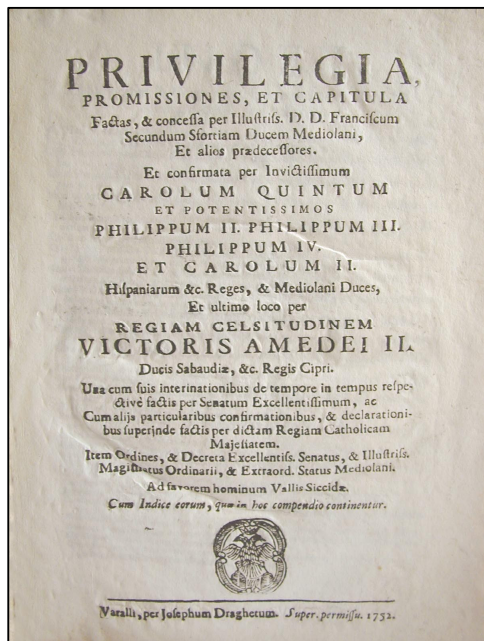
Seconda edizione degli
Statuti della Curia Superiore della Valsesia
(Officina Tipografica Draghetti, Varallo, 1726)



Sempre citando il Tonetti, sappiamo che "I Consoli dei Comuni tutelavano gli interessi della propria Vicinanza. Nel Consiglio generale però essi dovevano difendere sempre ed unicamente gli interessi generali della Curia né...potevano esimersi dall'intervenirvi...Essi erano poi specialmente incaricati di sorvegliare e di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica, e se avevano sentore di qualche attentato a macchinazione, da cui potesse derivare pregiudizio, pericolo o danno alle cose od all'onore della repubblica, dovevano subito riferirne al podestà o al suo vicario; e così pure dovevano denunziare ogni delitto commesso nel territorio della propria Vicinanza e rivelare tutti i particolari noti del fatto e tutte le circostanze del crimine. In alcuni casi però essi medesimi potevano fare giustizia e imporre pene alle persone della loro Vicinanza sino al valore di cinque soldi imperiali...Il Consiglio Generale radunavasi il primo giorno dell'anno e in giugno nel giorno successivo alla festa di S. Pietro per nominare tutti gli Ufficiali della Comunità, cioè il Procuratore, il Caneparo o Tesoriere, i Notai o Cancellieri e gli Estimatori. Costoro duravano in carica sei mesi all'anno...Il Procuratore era il legittimo rappresentante del Comune e in tutte le cause che si trattavano davanti al Podestà agiva nell'interesse della legge e delle finanze municipali, sosteneva i diritti e promuoveva gli utili e l'onore del comune. Esso soprintendeva pure al regolare servizio delle entrate e delle spese pubbliche, e ne sorvegliava l'amministrazione, che era affidata al Caneparo..."

La figura dei procuratori esisteva anche nella Comunità di Campertogno. Essi erano nominati dai rappresentanti della Comunità e dovevano provvedere agli interessi della stessa in patria e fuori. In un documento del 1667 si legge che ad essi era attribuita la facoltà di decidere in materia economica *"fino alla somma di 1500 libbre imperiali"*. Alcuni di essi risiedevano nelle grandi città ed erano i rappresentanti all'estero della Comunità (procuratori speciali), come Pietro Gioachino Gilardone a Roma e Giacomo Giuseppe Zanolio a Torino (1728).

Il Tonetti prosegue descrivendo le principali consuetudini della vita civile delle comunità: *"I notai del Comune scrivevano le deliberazioni consigliari e gli atti giudiziali, compilavano i registri delle entrate e i libri delle spese, ricevevano le deposizioni dei testimoni e redigevano le sentenze in materia civile. Gli Estimatori erano specialmente incaricati di rivedere gli estimi e... eseguivano il riparto del fodro e delle tasse. Negli incanti giudiziarii facevano pure le stime degli oggetti mobili ed immobili... Il principale magistrato della repubblica era il Podestà o Rettore. Esso era sempre forestiere... e durava in carica un anno. Giurava di mantenere e di difendere tutti i diritti, i privilegi e le giurisdizioni della Valsesia, di osservare e far osservare i trattati e le convenzioni... di amministrare... di rendere giustizia... Siccome il Podestà doveva anche presiedere le adunanze generali, perciò esso poteva, come i consoli del Comune, convocare il Consiglio. L'ordine di convocazione si dava per pubbliche proclamazioni vocali e col suono della campana; solo in speciali circostanze i credenzieri erano citati a domicilio per mezzo dei Nuncii del comune i quali ne recavano l'ordine in tutte le villate. Per i consoli di tutti i comuni l'intervenire al consiglio era considerato obbligatorio"*.



Privilegia, promissiones et capitula... ad favorem hominum Vallis Siccidæ (pubblicati a Varallo da Giuseppe Draghetti nel 1752).

Curiose ed interessanti sono le modalità di convocazione delle riunioni pubbliche, il loro andamento e la proclamazione delle decisioni in esse prese, come è possibile desumere dai molti documenti conservati nell'Archivio Parrocchiale di Campertogno. La riunione veniva indetta con biglietto monitorio affisso in luogo pubblico o con avviso verbale e mediante suono delle campane (consuetudine mantenuta nei secoli successivi). Essa si svolgeva in luoghi ben definiti se già nel 1503 si ricorda la *"casa ove suole congregarsi la Vicinanza di detta Comunità di Campertogno"*; e un altro documento dell'epoca riferisce essersi riuniti i rappresentanti *"davanti il forno della Confraria dove suole congregarsi la vicinanza"*. Ancora, nel 1524, si cita come luogo di riunione *"la cappella dei santi Fabiano e Sebastiano vicino alla chiesa di San Giacomo"* (probabilmente si tratta di un errore, visto che la cappella citata si trova a Quare). Altri documenti ricordano riunioni avvenute nel XVII secolo *"alla cappella di S. Grato nel luogo del Molino"* o *"alla cappella di S. Fabiano e Sebastiano alle Quare, presso la strada pubblica"*.

È del 1717 (sono passati quasi due secoli ma le regole rimangono più o meno le stesse) un altro documento importante da cui si desumono le modalità in uso per indire riunioni importanti (si trattava allora di discutere la proposta di istituire la nuova parrocchia di Mollia): la riunione era presieduta dai Consoli e ad essa partecipavano i capi di casa, che dovevano essere in numero superiore ai due terzi dei residenti in patria. Nel caso specifico la riunione non comprendeva tutta la comunità ma era limitata agli *"Uomini e Capi di casa di tutta la Comunità, e pertinenze della squadra superiore del Luogo di Campertogno in num. di 57"*. Nonostante l'importanza attribuita al consenso generale nell'assumere decisioni all'interno della comunità, ciò indica un certo decentramento nella proposta e nella discussione delle decisioni. Non mancano peraltro altri documenti che attestano il valore attribuito alle decisioni prese in presenza dei rappresentanti di tutte le famiglie della comunità.

Ma ormai i tempi stavano cambiando: negli anni successivi la struttura comunitaria della pubblica amministrazione divenne sempre meno rilevante, per dar luogo a forme più burocratiche di governo (sindaci, podestà...), dipendenti a loro volta in modo più stretto dalle autorità centrali e con più evidenti funzioni di controllo dell'ordine pubblico. Cessava così l'epoca della democrazia popolare e comunitaria per far posto, poco alla volta, a forme di governo di tipo più moderno e accentrato.

In un documento del 1807, troviamo una precisa descrizione della sede che *"da tempo immemorabile"* era adibita alle riunioni della Comunità: la Casa dei Bertolini, *"esistente in cima alla piazza pubblica di Campertogno, annovata al numero diciotto della mappa territoriale di Avigi di Campertogno, ... portico a tre arcate sostenuto da tre colonne di pietra con capitelli... di lunghezza piedi grandi numero dodici e oncie dieci misura di Piemonte incominciando dall'angolo della suddetta colonna verso strada e andando verso il fiume Sesia... tavolo di pietra sotto detto portico... in fundo al portico verso Sesia e ciò per servizio della Comune, come quella che da tempo immemorabile sempre fu*

solita adunarsi sotto detto portico assieme cogl'abitanti per atti d'incanto, adunanze comunicative, consigli e simili...in fundo a detto portico verso Sesia esisteva un uscio che introduceva nella lobbia a pian terreno."

La Milizia Valsesiana

Interessanti sono anche alcune indicazioni fornite dal Tonetti sulle forme previste di servizio militare: *"Solo il Consiglio Generale poteva parimenti decidere dei casi di guerra o di pace... Tutti gli uomini dagli anni diciotto ai settanta dovevano far parte della milizia, ed al bisogno, appena si sentivano le campane suonare a stormo, ognuno era in dovere di uscire armato e di mettersi sotto i suoi capi per difendere il comune e i vicini. I renitenti potevano essere puniti con la multa di venti soldi imperiali. La milizia era ordinata e ripartita in varie compagnie o centurie sotto il comando di capitani o connestabili, e ciascuna compagnia in squadre o decanie. Tanto i connestabili che i decani avevano una bandiera per ciascuno, la quale portava l'arma distintiva della valle e doveva essere affatto simile a quella che era affidata alla custodia del Procuratore del Comune..."*.

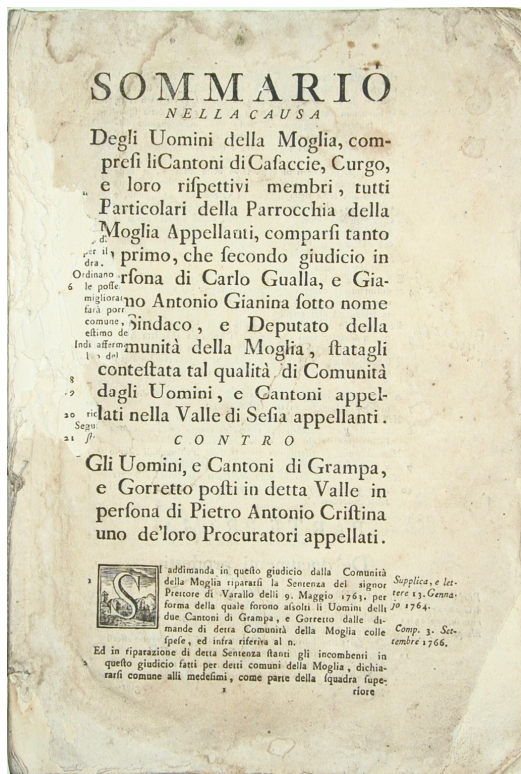
Troviamo notizia della presenza anche a Campertogno della *Milizia Valsesiana* in numerosi antichi documenti, tra cui, del 1656, le *"Conventiones et Capitula"* concernenti l'organico e le retribuzioni dei militari. Da un altro documento, del 1657, apprendiamo che la Comunità doveva provvedere alle spese per la guardia a Borgosesia (lettera di richiesta di Bartolomeo Fassola ai sindaci e consoli della comunità di Campertogno). La *Milizia Valsesiana* era una istituzione particolarmente viva e la bandiera particolarmente rispettata se ancora nel 1848 una bandiera fregiata dello stemma della valle era portata con tutti gli onori in corteo, accanto alla bandiera dello Stato Sabauda, da una rappresentante della Famiglia Giacobini che ne era gelosa custode. Ciò accadeva in occasione della solenne Festa Nazionale indetta in quell'anno e celebrata a Campertogno in presenza dei rappresentanti di tutte le Comunità dell'alta Valgrande. Nulla di più preciso si sa della Milizia, dei suoi regolamenti e della sua divisa (se una ce n'era).

Ulteriori notizie sulla Milizia Valsesiana sono fornite in uno specifico capitolo in questo stesso sito.

Delitti, pene e amministrazione della giustizia

"L'amministrazione della giustizia era generalmente affidata al podestà...che doveva avere per norma e regola generale gli Statuti dell'una e dell'altra Curia, e solo nei casi non scritti doveva procedere secondo le antiche e buone consuetudini col consiglio dei procuratori e dei condannatori... I condannatori o ragionatori avevano...non solo il diritto di riconoscere la colpevolezza del reo e quindi di condannarlo, ma anche quello di ragionare e giudicare intorno alla gravità del delitto e della pena applicabile a norma degli

statuti e delle consuetudini... Compiuti gli atti e le formalità del processo, il Podestà...pronunciava la sentenza assolutoria o di condanna... Assai più spiccia era la procedura nelle cause criminali, poiché in tali circostanze, abbandonate le sottigliezze avvocatescche, il podestà doveva semplicemente uniformarsi alla lettere degli statuti e al giudizio dei condannatori. Un sistema, che può sembrare assai pericoloso ed immorale, era quello che autorizzava chiunque, fosse egli o non il danneggiato, ad accusare e denunziare coloro che fossero o potessero ritenersi colpevoli di contravvenzioni o di misfatti..."



SOMMARIO NELLA CAUSA degli uomini della Moglia...**CONTRO** Gli Uomini, e Cantoni di Grampa, e Gorretto posti in detta Valle in persona di Pietro Antonio Cristina uno de' loro Procuratori appellati.

G. M. Ghiringhello Stampatore, Torino (1769)

Numerosi documenti attestano le decisioni prese dalla Comunità, nelle persone dei suoi rappresentanti, relative all'amministrazione della giustizia: i danni arrecati alle proprietà comuni erano ad esempio puniti con multe talora consistenti. In un "*Instrumento rogato De Enrico, e per estratto Arditionus, seguito nel Luogo di Campertogno*" il 24 febbraio 1503 si stabilivano le pene pecuniarie per taglio abusivo di Piante: 20 soldi imperiali per Pianta (che dovevano essere distribuiti per 1/3 al Podestà di Varallo, per 1/3 all'accusatore e per 1/3 alla Carità dei Poveri di Campertogno) a carico del responsabile, nonché 10 ducati d'oro a carico della squadra cui l'imputato apparteneva, che dovevano essere opportunamente ripartiti (1/4 al Podestà, 1/4 alla Carità dei Poveri, 1/2 per miglione alla chiesa e levata della chiesa, alle strade e opere comuni e al ponte). In questo documento, come in tanti altri, si rileva da un lato

l'esistenza di precise norme riguardanti l'amministrazione del denaro pubblico, ma si constata anche la costante preoccupazione per la conservazione dei beni comuni.

E interessante rilevare come, anche a Campertogno, la segnalazione dei misfatti fosse legata ad un sistema di delazione piuttosto singolare. Il delatore, danneggiato o no che fosse, poteva segnalare il colpevole alle autorità e la sua iniziativa era anche talora premiata, in base a precise regole approvate dal Consiglio.

Gravi punizioni pecuniarie erano anche comminate ai fiancheggiatori e a chi dava copertura ai delinquenti. Come ricorda il Tonetti, *"gravi multe si infliggevano sia ai Comuni che ai privati, che davano ricetto o favore a coloro che erano stati dichiarati al bando"*.

Non mancarono a Campertogno i problemi connessi con la presenza di banditi veri e propri. Ne è conferma un manoscritto del 1672 in cui è riportata la *"Supplica a regio decreto per li banditi"*, supplica indirizzata da Carlo Clemente Giacobino, rappresentante di Campertogno, a Carlo II di Spagna e alla regina Anna Maria d'Austria. In essa si fa presente che la Comunità di Campertogno è sovente a torto molestata dall'autorità di Varallo per la tolleranza verso i banditi, la cui presenza nel territorio è legata non tanto alla inadempienza degli abitanti quanto alla vicinanza dei confini con la Savoia; si difende l'operato della popolazione segnalando che la comunità, quando viene a conoscenza della presenza di banditi, fa suonare le campane a martello e si adopera per la loro cattura; si invita pertanto l'autorità a colpire i singoli, se colpevoli, risparmiando la Comunità.

È questo un documento interessante, sia per la data di redazione, sia per il contenuto che descrive alcuni aspetti del banditismo nella Valle. Ma anche nei secoli successivi abbiamo notizia di fuorilegge nel territorio di Campertogno. La stessa leggenda, altrove riportata, dell'*òm salvàig* (uomo selvatico) fu da alcuni riferita alla persona di un disertore. Tuttavia questa interpretazione è discutibile sia in quanto la leggenda, peraltro non facilmente databile, risale a un'epoca piuttosto remota, sia per il fatto che leggende ed immagini di 'uomini selvatici' si ritrovano in molte altre valli alpine. Basi storiche certe ha invece la vicenda del brigante Pietro Bangher, che emozionò le popolazioni della Valsesia nei primi anni di questo secolo e toccò anche il territorio di Campertogno: nella sua memoria sul Bangher lo storico Enzo Barbano [Barbano 1967] riferisce che, nel 1910, *"un dispaccio urgente della Stazione dei Carabinieri di Scopa informava che, secondo voci attendibili, il Bangher era stato visto e riconosciuto sui monti della Valle Artogna"*, e più oltre che nel 1918 *"il brigadiere Giuseppe Barbasio ed un carabiniere di Alagna perlustrarono la Valle Artogna e la punta Ciciossu (Ciciozza o Sivella)"*.

Ritornando a tempi più antichi, il Tonetti scrive ancora che *"quando poi il delitto era di tal sorta, che dovesse essere punito con pene corporali, allora il podestà doveva subito far inquisire, arrestare o chiudere il colpevole nelle carceri del Comune, dove lo si legava a un ceppo con catena di ferro, quindi si*

procedeva immediatamente ed in via sommaria... A rendere confesso il reo purtroppo usavasi la tortura...alla morte condannavansi gli omicida e gli avvelenatori; e se l'assassinio era commesso sopra la persona di un parente legavasi prima alla coda di un giumento e veniva trascinato per via fino al luogo del supplizio, ove lo si finiva con mozzarglisi il capo dal busto. Alla pena del fuoco si assoggettavano gli adulteri, gli uccisori e violatori di fanciulli, e coloro che esercitavano l'arte della magia e professavano eresie; e le loro ceneri venivano sparse al vento... Del resto per ogni altro delitto reputato meno grave, come per danni arrecati alle persone od alla proprietà, o per contravvenzioni al disposto degli statuti, anziché col carcere, punivasi il delinquente con multe più o meno gravi, di cui la metà andava al beneficio dell'accusatore o del danneggiato e l'altra metà al Comune....Tra le diverse prescrizioni fatte allo scopo di render meno frequenti i delitti e mantenere la sicurezza pubblica gli statuti ordinavano che nessuno, senza licenza del podestà, portasse, sia di giorno che di notte, pubblicamente o di nascosto, armi offensive o difensive se non viaggiando... Chiunque poi non era oriundo della Valle non poteva stabilirsi a dimorare in alcuna parte di essa, né alcun valsesiano ricettarlo in casa sua, senza licenza del Consiglio Generale."

Numerosi sono i documenti di archivio relativi all'amministrazione della giustizia nella Comunità di Campertogno. Troviamo un primo episodio nel 1618, quando in seguito a liti tra i membri di diverse confraternite, che si contendevano l'onore di portare il baldacchino nella processione del Corpus Domini, si venne alle mani ed alle minacce a mano armata. In quell'occasione si denunciarono i fatti all'autorità di Varallo che, convocati i responsabili, procedette a fare giustizia esemplare condannando alla pubblica fustigazione i responsabili dei disordini.

Un altro grave episodio è quello (1667) in cui un certo Zanetta di Casaccie, reo di falsa moneta, venne messo a morte per impiccagione a Varallo: i suoi beni vennero amministrati "*dalli signori sindaci di Campertogno*". In quell'occasione anche la Comunità venne punita con confisca di beni ordinata dalla Camera Regia e Ducale di Milano.

La consuetudine di considerare responsabile la Comunità dei delitti compiuti sul suo territorio è confermata in altri documenti successivi, in cui, anche all'interno della Comunità, si ribadisce la responsabilità della squadra cui il malfattore appartiene o in cui si compie il delitto.

Un aspetto significativo del profondo amore dei valsesiani per la propria libertà ed autonomia può essere valutato analizzando con quanta cura si difendesse la Comunità dall'ingerenza di estranei. Non certo per misantropia, se contemporaneamente le istituzioni caritative operavano con larghezza di mezzi a favore dei viaggiatori diretti o provenienti dalle regioni vicine. Né per grettezza di spirito se tanti artisti derivarono la propria preparazione proprio dal contatto con altre culture in paesi stranieri anche lontani. Tuttavia la difesa delle libertà comunali portò spesso i valsesiani a sospettare di chiunque, forestiero, entrasse nella valle con intenzione di stabilirsi in essa.

Antichi documenti

La vita della comunità di Campertogno si svolse quindi per secoli nel pieno rispetto degli antichi statuti della *Curia Superiore di Valsesia*, di cui essa faceva parte e nella quale aveva i propri rappresentanti.

Tuttavia in alcuni casi particolari la comunità sentì il bisogno di formulare ed emanare leggi o decreti particolari che, nel pieno rispetto degli statuti, stabilivano alcune regole specifiche per la vita del paese. Alcune furono semplicemente manoscritte, altre vennero stampate nelle stamperie di Varallo e distribuite alla popolazione.

I documenti cui si farà in seguito riferimento sono i più significativi in questo campo tra quelli reperiti negli archivi o di cui si è avuta notizia: essi coprono un lungo periodo che va dal 1487 al 1830 e danno un'interessante immagine della vita del paese nei secoli passati, con i suoi problemi e le sue consuetudini.

Alcuni aspetti meritano di essere ricordati. Anzitutto emerge dai documenti la centralità della religione nella vita della comunità, in misura tale da rappresentarne nella forma e nella sostanza uno degli elementi portanti. La stretta interdipendenza tra elementi civili e religiosi era inoltre una caratteristica costante. Dai documenti esaminati emerge anche l'esistenza di una effettiva autonomia della vita della comunità da quella delle comunità vicine, garantita dalle consuetudini e dalle tradizioni e favorita da un'evidente autarchia: il ricorso alle risorse esterne era infatti sostanzialmente limitato a materiali essenziali, come il sale, il vino e il grano, non reperibili sul territorio.

Sul piano del governo della cosa pubblica esisteva e persistette per secoli una sostanziale democrazia popolare, garantita dall'ampia partecipazione dei capi-famiglia a ogni decisione, con una base, quindi, essenzialmente familiare.

La proprietà, sia privata che pubblica, era largamente salvaguardata dalle leggi vigenti: dall'esame dei documenti emerge con evidenza la sua importanza nel sostenere la libertà ed autonomia delle famiglie e delle persone. È inoltre possibile ricostruire entro certi limiti la sua evoluzione da una struttura prevalentemente comunitaria e consortile (nei primi secoli) a una organizzazione familiare o individuale: ciò è ben documentato dalla frantumazione del territorio in minuscoli appezzamenti di terreno, avvenuta in conseguenza delle trasmissioni ereditarie.

In genere, dai documenti esaminati, risulta la preoccupazione di una regolamentazione della vita della comunità nel pieno rispetto delle libertà individuali e delle tradizioni, ciò che è spesso ottenuto mediante il ricorso a disposizioni particolarmente dettagliate. Questo fatto è tuttavia comprensibile se si considera che la vita del paese era in tutto e per tutto dipendente dal concorso individuale nel far fronte alle esigenze della comunità: i servizi sociali (manutenzione delle strade, cura dei boschi, costruzione e manutenzione di

edifici ecc.) solo nei secoli più recenti furono gestiti mediante contributi in denaro, mentre in passato derivavano dalle prestazioni d'opera dei singoli, ciascuno secondo quanto stabilito dalle leggi e per la parte di competenza. Tra i molti documenti reperiti negli archivi o anche solo citati in altri documenti più recenti, alcuni meritano di essere ricordati più in dettaglio per il loro contenuto di particolare interesse. Quelli qui riportati, che tra l'altro sono stati selezionati per ovvie ragioni tra quelli più antichi e significativi, rappresentano solo una piccola parte dei documenti esistenti.

1487 (15 febbraio) - *Instrumento estratto dal Notajo Giacobino ed esistente in un libro antico del catastro di tutta la Comunità di Campertogno esistente nell'Archivio della stessa Comunità.* (in: *Sommario della Causa degli Uomini della Moglia...contro gli Uomini, e Cantoni di Grampa e Gorretto...*, Torino, 1769)

I rappresentanti della Comunità stabiliscono la suddivisione dei boschi comuni tra le Squadre e ordinano *"la mutazione dell'estimo e del libro d'esso"*, imponendo l'estimo stesso *"sopra tutte le possessioni, e beni..."*. E interessante la menzione nel documento di un *"libro antico del catastro di tutta la Comunità"*.

1503 (24 febbraio) - *Instrumento rogato De Enrico, e per estratto Arditiunus... dal quale risulta essersi fatte le seguenti nomine, e stabilimenti...* (in: *Sommario....* ibidem)

Eletti i rappresentanti della Comunità, si demanda ad essi il compito di dividere i boschi comuni tra le Squadre, secondo quanto precedentemente deciso. Si stabiliscono le regole da osservarsi per la conservazione dei boschi e le pene per i contravventori; ai rappresentanti eletti si dà mandato di controllare, di giudicare e di esigere le multe eventuali. Infine si dà agli stessi piena potestà nel provvedere alle varie necessità della Comunità, disponendo che della decisione sia informata tutta la popolazione nel corso del sermone della Messa solenne domenicale del 26 febbraio di quell'anno.

1503 (6 giugno) - *Instrumento fatto in Campertogno che definisce la divisione dei boschi comuni tra le Squadre.* (in: *Sommario...*, ibidem)

La suddivisione dei boschi è descritta dettagliatamente. Inoltre sono elencate le regole che tutti dovranno osservare nel rispetto delle decisioni e le pene stabilite per i contravventori. I rappresentanti prestano giuramento solenne di osservanza e fedeltà (*"tactis corporaliter Scripturis"*) nelle mani del Vicario, del Notaio e del Podestà.

1524 (5 febbraio) - *Instrumento rogato in Campertogno... per cui* (alcuni rappresentanti della Squadra di Grampa), *in seguito a licenza del Podestà, che si esprime loro concessa dagli Uomini vicini della Squadra della Grampa per Instrumento di Sindacato ivi menzionato* (sono incaricati di) *fare, e conciliare*

ogni e qualunque cosa per il vantaggio di detta loro Squadra. (in: *Sommario...*, ibidem)

È un esempio di come il rispetto delle leggi della comunità e gli interessi delle squadre venissero democraticamente garantiti attraverso rappresentanti eletti e riconosciuti. Emerge dal documento l'orientamento a una successiva suddivisione dei boschi, attribuiti in passato alle squadre, *"tra essi consorti, qualora piacerà alla maggior parte de' medesimi"*.

1568 (20 aprile) - *Instrumento rogato Scetti...* (in: *Sommario...*, ibidem)

È un interessantissimo documento che dà una precisa immagine della struttura e consistenza della comunità di Campertogno nel XVI secolo. Da esso veniamo a sapere che *"La Comunità di Campertogno si divide in Cantoni dodici, quali sono li seguenti. Campertogno. Quare, in cui si vede seguito questo Instrumento. Villa, Piana, Piana del Ponte, o sia Riale, Tetti, Otrà, Rusa, Gorretto, Grampa, Casacie, Curgo... Campertogno ha Fuocolari 71... Quare ha fuochi 38. Villa ha fuochi 54. Piana del Riale ha fuochi 10. Piana de' Gilardoni ha fuochi 35. Il Cantone de' Tetti ha fuochi 42. Il Cantone d'Otrà ha fuochi 32. Il Cantone della Rusa ha fuochi 10. Il Cantone di Gorretto ha fuochi 7. Il Cantone di Grampa ha fuochi 37...Il Cantone delle Casacie ha fuochi 33...Il Cantone di Curgo ha fuochi 21."*

1631 (23 marzo) - *Ordinationes pro innovationibus observatis contra antiquissimos mores Communitatis Campertonii.* (MS in Archivio Parrocchiale)

È un'interessante raccolta di leggi che tutelano le tradizioni e le consuetudini della comunità. Tra i principali provvedimenti:

- a) l'obbligo per i sindaci di un rendiconto sulle tasse riscosse l'anno precedente
- b) la definizione del contributo in denaro dovuto al custode della chiesa
- c) la diffida a versare ai sacerdoti elemosine o tasse non previste
- d) la definizione del contributo dovuto al prete per i funerali
- e) l'obbligo per i procuratori di controllare il corretto uso della cera (da non usarsi per messe private o per legato)
- f) l'ingiunzione ai procuratori del Rosario e ai tesoriери della Congregazione del S.mo Sacramento di non versare denaro per le Messe della prima e terza domenica del mese (evidentemente già retribuite con altra convenzione)
- g) le regole da osservarsi nei confronti dei forestieri: se la loro permanenza non è approvata siano scacciati (a suono di campane se resistono); siano comunque sempre denunciate le loro generalità.

1631 (28 aprile) - *Capitulazione nel tempo di contagio.* (MS in Archivio Parrocchiale)

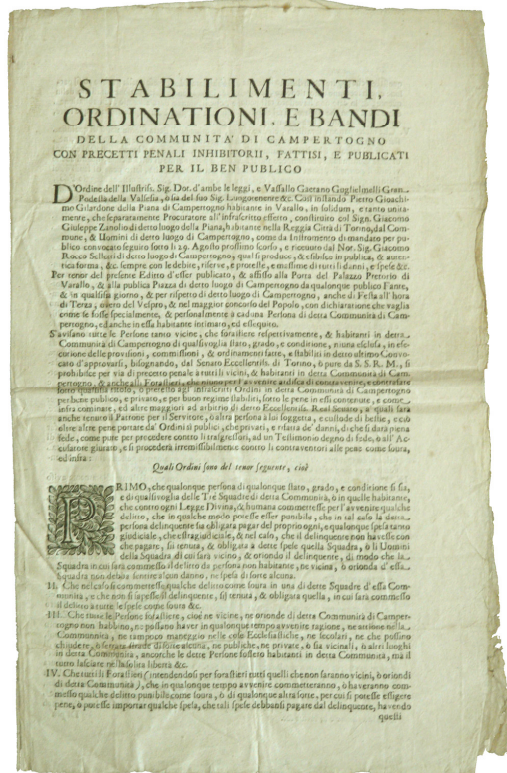
Il documento descrive i provvedimenti presi dalla comunità per prevenire la diffusione della peste che si era verificata in forma epidemica nelle comunità dell'alta valle, raggiungendo Goreto, nella Squadra superiore. Il popolo, convocato a suono di campane, elegge i deputati *"pro sanitate"*, che resteranno

in carica tre mesi con pieni poteri (Antonio Gilardi, Giovanni Selletto e Giovanni Gilardone Gallizia). Essi dispongono tra l'altro che:

- a) venga costruita una barriera ("*clausura*") custodita sopra Avigi
- b) venga impedito l'accesso in paese ai forestieri
- c) i malati siano posti in quarantena dopo controllo domiciliare.

1634 (2 gennaio) - *Capitoli che è tenuto osserva il Custode della Chiesa Parochiale...* (in: *Verbali del Consiglio Comunale di Campertogno negli anni 1889-1890*, Varallo, Camaschella e Zanfa, 1895)

Si tratta di un antico documento, già esistente nell'Archivio Comunale, che descrive in dettaglio le molte incombenze del custode della Chiesa parrocchiale. Vi si tratta del suono delle campane, della pulizia, della custodia della chiesa e del campanile, del servizio religioso, del controllo dell'orologio, della paga dovuta ecc. E un documento di notevole interesse per la conoscenza delle consuetudini di vita della comunità. Di esso esiste edizione successiva riveduta, pubblicata a stampa su tre facciate nel 1693, conservata nell'Archivio Parrocchiale.



Stabilimenti, ordinationi e bandi della comunità di Campertogno con precetti penali inhibitori, fattisi, e pubblicati per il ben pubblico (6 Dicembre 1728).

1640 (1 maggio) - *Capitoli, patti, convenzioni et statuti inviolabili da osservarsi in tutta detta Comunità di Campertogno sotto pene di diritto e altre sottoscritte e altre ad arbitrio del giudice.* (MS in Archivio Parrocchiale)

E la prima stesura del documento fondamentale che regola la vita della comunità. Di esso, con qualche variante, si distribuirono in seguito copie stampate a Varallo nel 1728 (*Stabilimenti, ordinationi e Bandi della Comunità di Campertogno con precetti penali inibitori fattisi e pubblicati per il bene pubblico*, 4 facciate in folio). Il frontespizio è riprodotto nella figura alla pagina precedente e l'intero testo è presentato e commentato in un capitolo a parte in questo stesso sito.

1649 (6 aprile) - *Capitoli, et pretensioni della Comunità di Campertogno d'essere effettuati dal Rev. Sig. Curato d'esso luogo, et huomini di Campertogno.* (Foglio stampato, in Archivio Parrocchiale)

È la dettagliata descrizione della convenzione che stabiliva diritti e doveri del Parroco nei confronti della Comunità: dimostra la stretta interazione esistente tra vita civile e religiosa.

1656 (26 agosto) - *Conventiones et Capitula...per le paghe ai militari della Milizia di stanza a Campertogno.* (MS in Archivio Parrocchiale)

Da questo documento si desume l'organico degli ufficiali e graduati della Milizia Valsesiana e le rispettive paghe giornaliere ad essi dovute dalla Comunità. Per maggiori dettagli si veda il capitolo sulla Milizia Valsesana in questo stesso sito.

1658 (18 febbraio) - *Denuncia fatta al signor Podestà della Valsesia su un caso di morte in seguito a valanga.* (In: *Sommario...*, ibidem)

L'interesse del documento sta nel fatto che esso descrive le regole vigenti in caso di morte improvvisa. L'accertamento necroscopico era demandato ad un notaio che provvedeva anche alla sepoltura. L'originalità del documento merita di essere sottolineata riportandone integralmente il testo: "*Denuncia fatta dal signor Gioanni Francesco Giacobino Notajo, e Console della Squadra di sopra della Parrocchia di Campertogno a suo discarico, e di detta squadra al signor Podestà di Valsesia, per forma della quale notifica al medesimo, siccome giovedì allora scorso a sera per il gran fioccare scorrevano li nevali, e massime nel Croso di San Pantaleone appresso il Cantone della Grampa, in riva di qual Croso vi era un oratorio antico di San Nicolao, ed altre Stanze proprie del signor Pietro Bertolino, in cui abitava una povera Donna chiamata Catterina Marca, ed il vento causato dal gran impeto d'esso nevale, rovinò a terra tutto il detto oratorio, e Casa, rompendo li boschi, travi, e muraglie, di modo che detta Catterina restò sotto detta Casa suffocata, stata indi ritrovata, e cavata da sotto le rovine da li a due giorni. In seguito a qual denuncia fu commesso al signor Notajo Giacobino suddetto di far visita del Cadavere, e di fargli dare sepoltura, locché ha eseguito.*"

1658 (16 agosto) - *Instrumento rogato Giacobino seguito nella Squadra superiore della Parrocchia di Campertogno...* (in: *Sommario...*, ibidem)

E un documento relativo alla suddivisione delle strade pubbliche della Squadra superiore al fine di accollare ai possessori di boschi, tali divenuti in seguito alla spartizione dei boschi comuni, l'onere di manutenzione delle stesse: "...*ad effetto che debba e possa ogni anno scavare le nevi, e li nevali, e per mantener per sua tangente le strade, il peso di qual manutenzione fosse imposto da tempo antico sovra certe selve, e boschi, come ne apparisce da Instrumento di Transazione, e divisione seguita fra gli antichi Uomini di detta Squadra...*"

1667 (17 febbraio) - *Nomina del procuratore G. Batt. Zanolus della Piana di Campertogno, mercante in Milano.*

(MS in Archivio Parrocchiale)

Descrive le incombenze del Procuratore, rappresentante riconosciuto della Comunità, di cui deve essere interprete, al di fuori della Valsesia. Al Procuratore nominato è attribuita una larga autonomia di azione a nome e nell'interesse della Comunità, con facoltà di decisione in materia economica fino alla somma di 1500 lire imperiali. Nello stesso documento si trova un altro dato interessante riguardante la confisca di beni della Comunità da parte della Camera Regia e Ducale di Milano, in conseguenza del delitto di falsa moneta di certo Antonio Zanetta di Casaccie, condannato all'impiccagione: la comunità doveva infatti rispondere in proprio dei delitti compiuti dai propri cittadini.

1672 (26 ottobre) - *Supplica a Reggio Decreto per li Banditi.* (MS in Archivio Parrocchiale)

E una supplica, a firma del sindaco Carlo Clemente Giacobino, indirizzata a nome della comunità a Carlo III di Spagna e alla Regina Anna Maria d'Austria, istitutrice e curatrice, e notificata per conoscenza al Podestà di Varallo. Si ricorda che la Comunità di Campertogno è spesso molestata dall'autorità di Varallo per presunta tolleranza verso i banditi. Si giustifica la presenza dei banditi con la vicinanza della Savoia, che ne permette il facile passaggio nel territorio della comunità, e con la difficoltà di effettuare il controllo dei confini. Tuttavia, si fa presente, vige la consuetudine di segnalare la presenza accertata di banditi col suono delle campane a martello e nulla si lascia intentato per la loro cattura. L'invito, rivolto alle autorità, a colpire eventuali singoli responsabili risparmiando la comunità richiama la consuetudine allora vigente di rivalersi sull'intera comunità in caso di violazione delle leggi da parte di uno dei suoi membri.

1717 (27 luglio) - *Riunione dei rappresentanti della Comunità per discutere la proposta di istituire la nuova parrocchia di Mollia.*

(In: *Sommario...*, ibidem)

A parte il valore storico della questione in oggetto, il documento è interessante perché descrive le modalità vigenti per riunioni di rilevante importanza per la Comunità: convocazione al suono della campana, presenza del Console e dei

Capi di Casa in numero superiore ai 2/3 dei residenti ecc. Nel caso specifico la riunione comprendeva solo gli uomini e capi di casa della squadra superiore.

1747 (5 febbraio) - *Atto di elezione dei Procuratori della Comunità.*

(In: *Sommario...*, ibidem)

Si precisa tra l'altro che i procuratori devono essere eletti in numero di 4 per ciascuna delle tre Squadre che formano la comunità. Si noti che in questo caso la funzione di *procuratore* è molto diversa da quella a cui si riferisce il documento del 1667.

1750 circa - *Regole per il suono delle Campane.* (MS in Archivio Parrocchiale)

Dettagliata e minuziosa descrizione delle regole da seguire nel suono delle campane a seconda delle circostanze e delle feste religiose.

1762 (1 agosto) - *Convocato seguito alla Grampa di Moglia... per controversie tra le squadre di Grampa e Goretto.*

(In: *Sommario...*, ibidem)

Emerge dalla lettura del documento l'esistenza di precise regole, concernenti le modalità di convocazione delle riunioni pubbliche dei rappresentanti della Comunità: biglietto monitorio affisso in luogo pubblico, avviso verbale e convocazione a suono di campane.

1770 circa - *Convenzione o Stabilimenti per l'unione delle due Confraternite erette nel luogo di Campertogno sotto il titolo del S.mo Sacramento e della B.ma V. del Confalone.* (MS in Archivio Parrocchiale)

Si tratta del documento ufficiale di unificazione delle Confraternite, tanto importante per la vita del paese che sarà sottoposto a ratificazione e approvazione del re nel 1776. Esso definisce le caratteristiche della nuova Confraternita, i suoi obblighi, le usanze più caratteristiche, le divise dei confratelli ecc. Con questo documento si pose fine a interminabili discordie e liti di paese.

1779 (28 marzo) - *Pubblica conferma di ordini, bandi e statuti.* (MS in Archivio Parrocchiale)

L'interesse del documento sta nel fatto di essere una revisione del precedente documento fondamentale della Comunità, stilato nel 1640, successivamente rielaborato e dato alle stampe nel 1728. Si tratta probabilmente di un verbale di discussione pubblica; ciò spiega le numerose annotazioni, con emendamenti e osservazioni, riportate a margine. Gli articoli dei precedenti analoghi documenti sono ripresi singolarmente, con ampliamenti e modificazioni. Tra le innovazioni più interessanti sono quelle relative al regolamento catastale, alle modalità di rinnovo delle cariche pubbliche e al governo della comunità. Di particolare interesse è la definizione di forestiero, indicato come "*tutte quelle persone non legittime né discendenti da famiglie antiche per duecento e trent'anni o più in*

detta comunità, ovvero non debitamente poscia vicinate col pieno consenso di essa". È interessante notare come per la prima volta emergano, da parte di alcuni, perplessità sulla eccessiva rigidità di tale norma.

1783 (13 luglio) – Avviso pubblico (MS in Archivio Parrocchiale)

Il documento rende noto che è stata concessa l'autorizzazione a *"aprire e tenere Mercato di ogni Specie di Merci, Generi, Granaglie e Bestiami, non però di Contrabando, nel giorno di Mercoledì di ogni Settimana"*.

Avviso pubblico sul permesso di tenere ogni mercoledì a Campertogno *"mercato di ogni specie di merci"* (13 Luglio 1783).



1830 (2 novembre) - Regolamento per lo sgombero della neve. (In: *Verballi...*, ibidem)

E questa una delle ultime espressioni di regolamenti autonomamente decisi dalla comunità, sulla base di antiche tradizioni, per lo sgombero della neve dalle strade pubbliche. Ancora una volta il bene pubblico viene affidato, attraverso opportune leggi, alla collaborazione dell'intera popolazione. Può essere interessante rilevare che questa regola è in alcuni casi tacitamente osservata anche attualmente.

Oltre alle leggi locali sopra indicate gli abitanti di Campertogno dovevano ovviamente rispettare tutte le leggi emanate dai governi centrali. Tra queste è degno di nota o quanto meno curioso il *Manifesto Camerale* del 1780, nel quale si proibiva di seminare, Piantare e coltivare in Valsesia l'erba *"detta volgarmente regina"*, ossia il tabacco.

Tonetti F., Storia della Vallesesia e dell'alto Novarese. Tipografia Fratelli Colleoni, Varallo (1875)

Ravelli L., Valsesia e Monte Rosa / Il. Cattaneo, Novara (1924)

Barbano E., Un brigante in Valsesia: Pietro Bangher. Zanfa, Varallo (1967)

Molino G., Campertogno. Storia e tradizioni di una comunità dell'alta Valsesia. Centro Studi Zeisciu, Magenta (2006)

Molino G., Campertogno. Storia e tradizioni di una comunità dell'alta Valsesia. EDA, Torino (2006)

SOMMARIO NELLA CAUSA degli uomini della Moglia...CONTRO Gli Uomini, e Cantoni di Grampa, e Gorretto posti in detta Valle in persona di Pietro Antonio Cristina uno de' loro Procuratori appellati. M. Ghiringhello Stampatore, Torino (1769)